



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>INGINO</u>	<u>GIOVANNI</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SALVO</u>	<u>MICHELE</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CAZZANIGA</u>	<u>CLAUDIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 5463/2018  
depositato il 04/11/2018

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820179043393007000 REGISTRO 2003  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BIELLA

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820179043393007000 REGISTRO 2003  
contro:  
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

**proposto dai ricorrenti:**

INDIRIZZO ASSENTE 20122 MILANO MI

**difeso da:**

AUGERI PRIMO OSVALDO  
3388247178  
VIA BOCCACCIO, 2/B 20090 CESANO BOSCONI MI

**difeso da:**

KOSA MARGARETA  
VIA BOCCACCIO 2/B 20090 CESANO BOSCONI MI

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 5463/2018

UDIENZA DEL

15/02/2019 ore 09:30

N°

709

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

15.02.2019  
Il Segretario

## SOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso inviato per via telematica il 04/11/18, impugnava l'intimazione di pagamento n. 06820179043393007/000 per complessivi euro 7.888,00, ricevuta in data 10/05/18, per imposta di registro, ipotecaria e catastale periodo d'imposta 2003, emessa dall'Agenzia della Riscossione – Milano, in relazione ad un ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Cossato.

Il ricorrente precisa di aver inviato istanza di autotutela, non avendo ricevuto risposta, in data 09/07/18 presentava ricorso reclamo alla DP di Biella e Agenzia Riscossione, in data 04/11/18 inviava il ricorso a questa CTP.

La DP di Biella, con nota datata 07/11/18, comunicava l'annullamento dell'intimazione impugnata e dell'atto presupposto cartella di pagamento. Nella costituzione in giudizio la DP di Biella chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo annullato l'atto impugnato e relativa cartella, con compensazione delle spese di giudizio considerato che il contribuente si è costituito prima dello spirare dei termini art 17 bis Dlgs 546/92.

La parte ricorrente chiede le spese non avendo gli uffici annullato tempestivamente l'atto impugnato.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio, rilevato che, l'ingiunzione impugnata e la sottostante cartella di pagamento sono stati annullati, conseguentemente è cessata la materia del contendere,

Per quanto riguarda le spese, rilevato che: il ricorrente a mezzo difensore in data 12/05/18 aveva inoltrato istanza di annullamento in autotutela non ricevendo risposta.

Che in data 09/07/18, ha presentato ricorso reclamo non ricevendo alcuna risposta oltre i 90 giorni, è stato costretto a depositare il ricorso in data 04/11/18 presso questa CTP qualche giorno prima della scadenza non aspettando certamente l'ultimo giorno utile anche per motivi di salvaguardia e certezza.

Rilevato che, l'annullamento è stato disposto non tempestivamente ma al limite della scadenza per poter ricorrere, provvedimento datato 07/11/18 (sei mesi circa dalla notifica), condanna l'Agenzia delle Entrate di Biella al




rimborso delle spese che liquida in euro oltre oneri di legge e  
rimborso CUT, importo liquidato in relazione alla semplicità della  
controversia.

P.Q.M.

La Commissione estingue il giudizio per cessata materia del contendere.  
Condanna la DP di Biella al pagamento delle spese di giudizio che liquida in  
euro oltre oneri di legge e rimborso CUT.

Milano, li 14/02/2019

Il Giudice estensore  
(dott. Michele Salvo)



Il Presidente  
(avv. Giovanni Ingino)

